

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di pubblicare il n. 08 di

SPAZIO AZIENDE – agosto 2012

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Detrazione IRPEF 55% sostituzione di pavimento</p> <p><i>Risoluzione Agenzia Entrate 25.6.2012, n. 71/E</i></p>	<p>La sostituzione del pavimento c.d. “contro terra” rientra tra gli interventi che possono fruire della detrazione del 55% qualora siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dal DM 11.3.2008.</p> <p>Sulla cessione del pavimento (“flottante”) non è possibile fruire dell’aliquota IVA ridotta del 10% non potendo lo stesso essere considerato un bene finito.</p>
<p>Nuovo modello esonero limiti uso contante da parte di turisti extra-UE</p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 2.7.2012</i></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che aggiorna il modello di comunicazione preventiva utilizzabile dai soggetti (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc.) che intendono fruire del maggior limite all’uso del contante (€ 15.000) previsto per gli acquisti effettuati in Italia da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE, non residenti in Italia.</p> <p>Il modello contiene un nuovo campo destinato all’indicazione del c/c intestato al cedente / prestatore utilizzato per il versamento del denaro contante incassato.</p>
<p>Accertamento induttivo basato sui prezzi al pubblico</p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 3.7.2012, n. 11119</i></p>	<p>Anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, è legittimo l’accertamento induttivo di un maggior imponibile IVA ex art. 54, DPR n. 633/72 operato mediante applicazione al costo del venduto delle percentuali di ricarico desumibili dai prezzi praticati al pubblico.</p>
<p>Interessi di mora automatici secondo semestre 2012</p> <p><i>Comunicato MEF 13.7.2012</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 13.7.2012, n. 162 il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.7 – 31.12.2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 8% (1% + maggiorazione del 7%) per la vendita dei prodotti in genere; – 10% (1% + maggiorazione del 9%) per la vendita di alimenti deteriorabili.
<p>Accertamento bancario sui c/c dei familiari del socio</p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 20.7.2012, n. 12624</i></p>	<p>È legittimo l’accertamento per utili extra-contabili effettuato dall’Ufficio, nei confronti di un socio di una società di capitali, sulla base dei dati raccolti dai c/c intestati ai familiari dello stesso, senza necessità di provare l’interposizione fittizia.</p>

COMMENTI

LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO

Dallo scorso 2.7.2012 le imprese / lavoratori autonomi possono **compensare le somme iscritte a ruolo utilizzando i crediti** vantati:

- per **somministrazioni, forniture e appalti**;
- nei confronti delle **Regioni, Enti locali ed Enti del SSN**;
- **non prescritti, certi, liquidi ed esigibili**.

A tal fine **è necessario che il creditore acquisisca dal debitore un'apposita certificazione** attestante l'ammontare del credito e la relativa certezza, liquidità ed esigibilità.



Oltre alla compensazione, è altresì consentita **la cessione dei predetti crediti ad una banca / intermediario finanziario**.

Va evidenziato che rientrano tra gli **Enti del SSN** nei cui confronti i soggetti che effettuano somministrazioni / prestazioni / appalti possono vantare crediti compensabili:

- le aziende sanitarie locali (ASL);
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici, anche se trasformati in fondazioni;
- le aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN;
- gli istituti zooprofilattici di cui al D.Lgs. n. 270/93, ossia che svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.

SOMME ISCRITTE A RUOLO COMPENSABILI

I crediti vantati nei confronti dei predetti soggetti sono utilizzabili per la **compensazione delle somme dovute** per cartelle di pagamento ed atti:

- di cui agli artt. 29 e 30, DL n. 78/2010, ossia **cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi** nonché **atti di addebito dell'INPS**;
- **notificati entro il 30.4.2012**;
- relativi a:

- **tributi erariali, regionali e locali**;
- **contributi assistenziali e previdenziali**;
- **premi INAIL**;
- **altre entrate** spettanti all'Amministrazione che ha rilasciato la predetta certificazione.



Sono compensabili anche gli **oneri accessori**, gli **aggi** e le **spese** a favore dell'Agente della riscossione nonché le imposte relative ad accertamenti esecutivi.

MODALITÀ DI COMPENSAZIONE

Per poter accedere alla compensazione, l'impresa / lavoratore autonomo deve innanzitutto **presentare** all'Agente della riscossione **la certificazione** rilasciata dalla Regione / Ente debitore.

L'Agente della riscossione:

- **trattiene l'originale della certificazione e rilascia una copia** della stessa **al creditore**;
- **entro 3 giorni** lavorativi **verifica l'esistenza e la validità della certificazione**, mediante specifica richiesta all'Amministrazione debitrice. Quest'ultima, **entro 10 giorni, comunica l'esito della verifica** all'Agente della riscossione che provvede ad informare il soggetto titolare del credito "commerciale".


In caso di **esito positivo**, il creditore ritira presso l'Agente della riscossione l'attestazione dell'avvenuta compensazione.



Il credito “commerciale” residuo dopo la compensazione con le somme iscritte a ruolo può essere utilizzato esclusivamente se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione dell’avvenuta compensazione;

- entro 5 giorni lavorativi successivi, comunica l’avvenuta compensazione sia all’Ente debitore che a quello impositore;
- comunica al MEF, entro il giorno 10 di ogni mese, le compensazioni effettuate.


Va evidenziato che, l’art. 13-bis, DL n. 52/2012, in vigore dallo scorso 7.7.2012, ha esteso la compensazione anche ai crediti vantati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali.



CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

Il creditore deve acquisire dall’Ente nei cui confronti vanta il credito un’apposita certificazione:

- ai fini della **compensazione** dello stesso con le somme iscritte a ruolo;
- per poter **cedere il credito**, pro soluto o pro solvendo, **ad una banca o un intermediario finanziario** ovvero ottenere un’**anticipazione** dello stesso. Con la certificazione l’Amministrazione debitrice accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto.



Per effetto del DL n. 52/2012, la certificazione:

- può essere utilizzata **anche ai fini dell’ammissione alla garanzia** del Fondo di garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96;
- **consente il rilascio immediato del DURC**, purchè l’importo dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione sia di ammontare almeno pari agli oneri contributivi accertati e

non ancora versati. Tale disposizione sarà operativa soltanto a seguito dell'emanazione, da parte del MEF, di un apposito Decreto attuativo.

SCADENZARIO

Mese di AGOSTO

La c.d. "Proroga di Ferragosto" è prevista "a regime"; pertanto gli **adempimenti fiscali ed i versamenti** di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 che **scadono nel periodo 1.8 – 20.8 di ogni anno** possono essere **effettuati entro il 20.8**, senza alcuna maggiorazione.

LUNEDÌ 20 AGOSTO

MOD. UNICO 2012 PERSONE FISICHE	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IRPEF (saldo 2011 e primo acconto 2012); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2011); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2011 e acconto 2012); • imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (20%, saldo 2011 e primo acconto 2012); • saldo IVA 2011 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC; • contributi IVS (saldo 2011 e primo acconto 2012); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2011 e primo acconto 2012); • contributi previdenziali geometri (saldo 2011 e minimi 2012); • cedolare secca (saldo 2011 e primo acconto 2012); • contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000; • imposta (0,76%) sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti; • imposta (1‰) sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti.
MOD. UNICO 2012 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2011 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

<p align="center">MOD. UNICO 2012 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (termine ordinario di approvazione del bilancio), i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2011 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2011 e primo acconto 2012); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
<p align="center">MOD. IRAP 2012 PERSONE FISICHE E SOGGETTI DIVERSI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento dell'IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012), con la maggiorazione dello 0,40%, da parte delle persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p align="center">STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2011 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).</p>
<p align="center">DIRITTO ANNUALE CCIAA PERSONE FISICHE E SOGGETTI DIVERSI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2012 (codice tributo 3850 – Informativa SEAC 19.6.2012 n. 156).</p>
<p align="center">AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE AL 31.12.2011</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento ex DL n. 138/2011 del valore delle partecipazioni non qualificate e altre attività ex art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR, ecc. possedute da persone fisiche, non in regime d'impresa, al 31.12.2011 e non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto.</p>
<p align="center">IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</p>	<p>Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.</p>
<p align="center">IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta; • Liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
<p align="center">IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</p>	<p>Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute da marzo per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza applicazione dell'IVA registrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il mese di luglio (soggetti mensili); • per i mesi da aprile a giugno (soggetti trimestrali).
<p align="center">IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</p>	<p>Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).</p>
<p align="center">IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</p>	<p>Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>
<p align="center">RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</p>	<p>Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p>
<p align="center">IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</p>	<p>Versamento delle ritenute operate a luglio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);

	<ul style="list-style-type: none"> • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata fissa per il 2012 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 18% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 18% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
MOD. UNICO 2012 MOD. IRAP 2012 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI	<p>Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nel mese di giugno (entro il 28.6.2011 per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.) i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2011 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES / IRAP (saldo 2011 e primo acconto 2012); • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2010 e 2011. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima; • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2011 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.

Lunedì 27 agosto

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).
--	---

Venerdì 31 agosto

INPS DIPENDENTI	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</p>
IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI	Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative a luglio (soggetti mensili).